

Art. 25

Difensore civico

1. Al fine di garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione provinciale è istituito il difensore civico.
2. Il difensore civico è eletto dal consiglio provinciale nell'ambito di un elenco formato in seguito ad avviso pubblico, emanato dal presidente. Le singole candidature possono essere proposte da ciascun consigliere provinciale o da almeno 1.000 cittadini elettori, le cui firme devono essere autenticate nei modi di legge.
3. L'elezione avviene a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati nelle prime tre votazioni ed a maggioranza dei due terzi dei consiglieri presenti nelle successive votazioni.
4. Il difensore civico dura in carica per un periodo di cinque anni, esercitando le funzioni fino all'insediamento del successore; non può essere rieletto né, salvo il diritto politico di elettorato passivo, può a qualsiasi titolo assumere cariche o uffici presso l'amministrazione provinciale per un periodo di due anni successivi alla cessazione dalla carica.
5. Il difensore civico è eletto tra i cittadini che diano ampia garanzia di probità, competenza ed esperienza giuridico-amministrativa ed in grado di assicurare imparzialità ed indipendenza di giudizio. Non possono essere nominati difensore civico:
 - a) coloro che si trovano in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere provinciale;
 - b) i parlamentari, i deputati e i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali, comunali, circoscrizionali, i componenti delle unità sanitarie locali;
 - c) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica dell'ordinamento provinciale, nonché di enti, istituti, aziende o imprese che abbiano rapporti contrattuali con la Provincia o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
 - d) coloro che, per ragioni della loro attività di lavoro autonomo o subordinato, professionale o commerciale, hanno avuto nell'ultimo biennio rapporti continuativi con la Provincia;
 - e) coloro che sono stati amministratori nel precedente quinquennio o candidati nelle ultime elezioni.
6. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel precedente comma 5. La decadenza è pronunciata dal consiglio provinciale su proposta di uno dei consiglieri. Nella stessa seduta si procede, con la stessa maggioranza richiesta per l'elezione, alla surroga, scegliendo uno dei candidati iscritti nell'elenco formulato per l'elezione. Il membro subentrante cessa allo scadere del quinquennio del difensore sostituito, ma può essere rieletto.
7. Il difensore civico può essere revocato solo per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza, a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo dei consiglieri. La mozione deve essere approvata dal consiglio a maggioranza assoluta.
8. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali, dispone di mezzi e di attrezzature d'ufficio e di quanto altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso. Esso si avvale di una segreteria composta da personale della Provincia, scelto su un elenco proposto dal segretario generale.
9. Il difensore civico agisce di propria iniziativa o su proposta di cittadini singoli. Esso può intervenire presso l'amministrazione provinciale per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati. Il difensore civico può convocare tramite il segretario generale i responsabili dei procedimenti e dei servizi per chiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essere a lui opposto il segreto d'ufficio.
10. Acquisite tutte le informazioni utili, il difensore invita, in caso di ritardo, gli organi competenti a provvedere entro un certo periodo di tempo, segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento.
11. Se il contenuto dell'atto adottato si discosta dalle valutazioni del difensore, quest'ultimo può chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi la presenza dei vizi di incompetenza, di violazione di legge e di eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e della disparità di trattamento.
12. Il presidente, entro il mese di marzo, provvede a porre all'ordine del giorno del consiglio, la relazione del difensore civico sull'attività svolta nell'anno precedente. Essa deve indicare le

disfunzioni riscontrate, suggerire rimedi per la loro eliminazione e formulare proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

13. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento farne relazione al consiglio.

14. Al difensore civico viene corrisposta la stessa indennità prevista per gli assessori.